

(N. 337)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 MARZO 1949

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli onorari degli avvocati e gli onorari e i diritti dei procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile, ebbero, com'è noto, una sistematica regolamentazione con la legge 13 giugno 1942, n. 794, che, innovando i sistemi precedentemente seguiti, li unificò, dando alle tariffe forensi una nuova disciplina, a carattere nazionale.

Le mutate condizioni economiche della Nazione e la svalutazione monetaria resero necessario, già nell'anno 1946, un aggiornamento della predetta tariffa, cui si provvide con il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, che, peraltro, con la triplicazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore, ha contenuto entro limiti assai ristretti la misura dell'aumento. Con tale provvedimento, inoltre, fu assorbito l'aumento del 70 per cento già disposto dal Governo di Salerno con il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.

Dato il notevole aumento dei prezzi, che ha avuto luogo successivamente all'entrata in vigore del citato decreto n. 170 del 1946, si rende ora necessario provvedere ad un ulteriore adeguamento della tariffa in questione, in analogia con quanto è stabilito per altre categorie professionali in schemi di disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in corso di esame presso il Parlamento. Al riguardo è da avvertire anche che sono, da tempo, pervenute numerose sollecitazioni, da parte degli ordini forensi e dello stesso supremo organo professionale, cioè del Consiglio nazionale forense, intese a porre in rilievo la sproporzione esistente tra i nuovi valori assunti dai beni economici ed i compensi preveduti dalle disposizioni suddette e ad ottenere una congrua elevazione della tariffa vigente.

Invece di adottare un unico coefficiente per l'aumento di tutte le voci della tariffa, secondo il criterio seguito dal decreto del 1946, è apparso più conveniente provve-

dere ad una revisione dei compensi stabiliti per ciascuna prestazione, in modo da adeguarli singolarmente al mutato valore della moneta e procurando che, assorbiti tutti gli aumenti precedenti, quelli di cui al presente schema siano contenuti in una misura che, in media, salvo alcune eccezioni, si aggira intorno alle 15-20 volte i compensi previsti dalla cennata legge del 1942.

Per quanto si riferisce agli onorari di avvocato, i massimi ed i minimi sono stabiliti in modo da dare al giudice la possibilità, spaziando fra essi, di proporzionare il compenso all'entità dell'opera prestata.

In relazione ai criteri suindicati le tabelle A e B allegate alla legge del 1942 sono state sostituite da nuove tabelle e si è provveduto altresì a modificare alcune norme della legge stessa.

Le cause di valore indeterminabile, dall'articolo 9 della legge anzidetta, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, vengono considerate di valore compreso in unico scaglione (50.000-150.000 lire) che comporta il raddoppiamento dei compensi base. Si sono, al riguardo, tenuti presenti gli inconvenienti cui, nella pratica, questo sistema può dare luogo, essendo noto che se talune di queste cause sono di particolare semplicità, altre, invece, ad esempio quelle in materia di stato, sono tra le più complesse e difficili. Pertanto con l'articolo 2 dello schema è attribuito ad esse un valore meno rigido che oscilla tra le 500.000 lire e i cinque milioni.

Poichè, peraltro, talune di dette cause possono avere un'importanza del tutto eccezionale per le questioni giuridiche trattate, si è accordata al giudice la facoltà di liquidare, in tale caso, compensi maggiori, non esclusi i massimi previsti dalla tariffa.

La legge del 1942, nelle disposizioni degli articoli 9 e 19, attribuisce alle cause di valore indeterminabile un valore economico diverso a seconda che si tratti della liquidazione degli onorari di avvocato o di quelli di procuratore e tale diversità si è ritenuto opportuno di mantenere stabilendo che, per la liquidazione degli onorari di procuratore, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le 500.000 lire, ma non i due milioni di lire (articolo 5).

Allo scopo di consentire alla classe lavoratrice, nelle controversie individuali di lavoro di più modesta portata economica, di ricorrere alla giustizia senza spese eccessive, la citata legge del 1942 apporta una riduzione degli onorari di avvocato nei giudizi di pretura, quando si tratti di cause di valore non eccedente le lire 2.000, in relazione alla disposizione per cui gli atti di tali cause erano esenti, in modo assoluto, dalle tasse di bollo.

Attualmente, come è noto, l'esenzione fiscale si estende alle controversie di valore fino a lire 50.000, cioè a tutte quelle che rientrano nella competenza del pretore. Dato che questa, con provvedimento già approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 novembre 1948, ed in corso di esame presso il Parlamento, è stata elevata a lire 100.000, è sembrato opportuno, in relazione a detto aumento di competenza, disporre (articolo 3) che la riduzione degli onorari di cui sopra si applichi alle cause di valore non eccedente lire 20.000, tenendo così fermo il criterio adottato dalla legge precedente che stabiliva tale agevolazione per le controversie il cui valore era pari ad un quinto della competenza attribuita, in quell'epoca, al pretore (lire 2.000 su lire 10.000).

Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, mantenendosi la riduzione dell'onorario disposta dall'articolo 10, secondo comma, della legge citata, si è provveduto ad elevare il limite di valore entro il quale il beneficio è applicabile, da lire 20.000 a lire 100.000.

Sempre allo scopo di limitare le spese di giustizia in materia di controversie individuali di lavoro si è modificata anche (articolo 6) la norma che prevede la riduzione degli onorari e dei diritti di procuratore nelle cause predette di competenza del pretore, e ciò analogamente a quanto si è disposto per gli onorari di avvocato.

Si è provveduto, altresì, ad elevare la misura dell'indennità di trasferta, in modo da tener conto dell'attuale costo del soggiorno fuori della residenza (articoli 4 e 8).

Anche il diritto per la vacanza dei procuratori, stabilito in lire 15 dalla legge del 1942, è stato elevato a lire 150 (articolo 7).

La legge del 1942, negli articoli 26 e 27, fa più volte riferimento agli organi professionali previsti dagli ordinamenti allora in vigore quando le funzioni oggi devolute ai consigli degli ordini forensi erano attribuite ai direttori dei Sindacati. Sono ovvie le ragioni per cui si è provveduto (articolo 9) a modificare le dette disposizioni.

Si è infine tenuto conto, per il rimborso delle spese di scritturazione, della norma di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, e pertanto si è sostituita tale disposizione a quella dell'ultima parte del paragrafo VI, n. 73, della tabella B.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III, della tabella A ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le lire 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B ».

Il terzo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le lire 100.000 sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza, sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, un'indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da lire 2.000 a lire 5.000 ed il rimborso della

spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo ».

Art. 5.

I primi tre commi dell'articolo 19 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150.000.

« Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le lire 150.000.

del doppio quando supera le lire 500.000;

del triplo quando supera 1.000.000 di lire;

del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.

« Il valore delle cause si determina a norma dell'articolo 9, salvo che per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 2.000.000 di lire ».

Art. 6.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le lire 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le lire 20.000 e le lire 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà ».

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Le vacanze dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire 150. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacanza fino ad un massimo di

quattro vacanze, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 1.200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 2.000 negli altri casi ».

Art. 9.

Negli articoli 26 e 27 alle parole: « direttorio del sindacato », « direttorio del sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori » e « direttorio » sono sostituite rispettivamente

le parole: « consiglio dell'ordine », « consiglio dell'ordine forense » e « consiglio ».

Art. 10.

Le tabelle *A* e *B* che stabiliscono la misura degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore allegate alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e modificate dai decreti legislativi 22 febbraio 1946, n. 170 e 30 ottobre 1946, n. 395, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

TABELLA A.

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario	
	Minimo	Massimo
<i>I. - Cause davanti al giudice conciliatore.</i>		
1. Per l'intero giudizio L.	1.000	5.000
<i>II. - Cause davanti al pretore.</i>		
2. Per l'intero giudizio	10.000	20.000
Quando si tratta delle cause di cui all'articolo 8 del Codice di procedura civile o di cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
<i>III. - Cause davanti al tribunale.</i>		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente.	4.000	10.000
4. Ispezione dei luoghi di controversia, ricerca di documenti in archivi pubblici o privati	2.000	4.000
5. Preparazione ed estensione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	3.000	14.000
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	2.000	3.000
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice . .	4.000	7.000
8. Estensione delle difese (comparse conclusionali, memorie)	12.000	20.000
9. Discussione in pubblica udienza o in Camera di Consiglio.	3.000	12.000

Gli onorari stabiliti dal presente paragrafo si riferiscono alle cause di valore fino a lire 250.000, di competenza del tribunale o di giurisdizioni equiparate; per le cause di valore superiore alle lire 250.000 e fino a lire 500.000, gli onorari sono aumentati di un terzo;

per le cause di valore superiore alle lire 500.000 e fino a lire 1.500.000, sono raddoppiati;

per le cause di valore superiore alle lire 1.500.000 e fino a lire 5.000.000, sono triplicati;

per le cause di valore superiore alle lire 5.000.000 e fino a 10.000.000 di lire, sono quadruplicati;

per le cause di valore superiore ai 10.000.000 di lire gli onorari minimi e massimi possono essere aumentati fino al doppio di quelli relativi alle cause del valore di 10.000.000 di lire.

IV. - Cause davanti alla Corte d'appello.

10. Sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo terzo aumentati del 25 per cento.

	Onorario	
	Minimo	Massimo
V. - <i>Cause davanti alla Corte di cassazione e altre magistrature superiori</i> (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale superiore delle Acque pubbliche, Commissione centrale delle imposte).		
11. Studio della controversia e consultazioni col cliente.	15.000	30.000
12. Estensione del ricorso, del controricorso e delle difese scritte	20.000	35.000
13. Discussione	15.000	35.000

Gli onorari di cui sopra si riferiscono alle cause di valore fino a 1.000.000 di lire.

Per le cause di valore superiore ad 1.000.000 ma non a 5.000.000 di lire, gli onorari sono aumentati di un terzo.

Per quelle di valore superiore a 5.000.000 di lire sono raddoppiati.

VI. - *Procedimenti speciali.*

14. Per tutta l'opera prestata fino all'emanazione del provvedimento	10.000	30.000
--	--------	--------

L'onorario di cui sopra è soggetto agli aumenti previsti nel paragrafo terzo quando il valore dell'oggetto del ricorso supera le lire 250.000.

Quando il valore è indeterminato, si applica il disposto dell'articolo 9, comma 2°, delle norme generali.

TABELLA B.

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. - *Processo di cognizione davanti al pretore, al tribunale, alla Corte di appello, ai giudici speciali, agli arbitri e, in genere, ad autorità, Commissioni, Collegi con funzioni giurisdizionali.*

1. Per la disamina	L.	250
2. Per la domanda introduttiva del giudizio anche se proposto oralmente nei casi consentiti dalla legge		250
3. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda		250
4. Per la chiamata di un terzo in causa		250
5. Per ogni autentica di firma		250
6. Per l'iscrizione della causa a ruolo		250
7. Per la costituzione in giudizio		250
8. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni ordinanza o sentenza.		250
9. Per ogni scritto difensivo		250
10. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice		250
11. Per l'esame di ogni ordinanza o decreto		250

12. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	L. 250
13. Per la formazione del fascicolo di parte, compresa la compilazione dell'indice degli atti	250
14. Per la partecipazione a ciascuna udienza o per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico	150
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.	
15. Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al Collegio.	250
Quando il tempo impiegato oltrepassa un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.	
L'onorario e il diritto di cui sopra non sono cumulabili con quelli di cui al n. 14.	
16. Per le sessioni con il cliente	250
17. Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre il rimborso delle spese	250
18. Per la notificazione di ogni atto	150
Se la notificazione deve farsi a più di una persona sono dovute per ogni persona in più	100
19. Per la collaborazione prestata per la conciliazione; quando questa è avvenuta	1.500
20. Per l'assistenza ad atti di istruzione probatoria, per ogni udienza.	250
Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'atto di istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 23 delle norme generali, è dovuto in più il diritto di vacanza.	
21. Per ogni richiesta di documento o certificato da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notaio, ecc.	250
22. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	150
23. Per ogni richiesta alla cancelleria di copie di atti o provvedimenti.	150
24. Per la sottoposizione di ogni atto o documento di parte a registrazione, a bollo o legalizzazione	250
25. Per ogni inserzione nel foglio degli Annunzi giudiziari della provincia, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica o in altre stampe periodiche	250
26. Per la proposizione della querela di falso	250
27. Per l'esame delle relazioni dei consulenti tecnici o di documenti contabili	250
Se l'esame richiede oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.	
28. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla Cancelleria	150
29. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'articolo 455 del Codice di procedura civile, al consulente tecnico	250
30. Per la redazione della nota delle spese di cui all'articolo 75 delle norme di attuazione del Codice di procedura civile	250
31. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	150
32. Per l'assegnazione della causa a sentenza	250
33. Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione, anche in caso di prenotazione a debito	250

- | | | |
|--|----|-----|
| 34. Per ogni deposito in Cancelleria o presso pubblici ufficiali a titolo cauzionale | L. | 250 |
| 35. Per eseguire all'Ufficio del Registro il deposito di cui all'articolo 398 del Codice di procedura civile | | 250 |

II. — *Processo di cognizione davanti al conciliatore.*

- | | | |
|---|--|-------|
| 36. Per l'opera prestata durante il processo davanti al conciliatore: | | |
| se il valore della causa non supera le lire 500 | | 300 |
| se supera le lire 500 ma non le lire 2.500 | | 750 |
| se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000 | | 1.500 |
| se supera le lire 5.000 | | 2.000 |
| L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunciata sentenza definitiva. | | |
| 37. Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase: | | |
| se il valore della causa non supera le lire 500 | | 200 |
| se supera le lire 500 ma non le lire 2.500 | | 500 |
| se supera le lire 2.500 ma non le lire 5.000 | | 1.000 |
| se supera le lire 5.000 | | 1.500 |
| 38. Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla notificazione della sentenza, quando la causa è di valore superiore alle lire 2.500 | | 250 |
| Quando la causa è di valore inferiore alle lire 2.500 | | 100 |

III. — *Processo di esecuzione.*

- | | | |
|--|--|-----|
| 39. Per la richiesta di copia in forma esecutiva | | 150 |
| 40. Per ogni atto di precetto o di pignoramento, anche presso terzi o contro il terzo proprietario | | 250 |
| 41. Per la richiesta di notificazione del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione | | 150 |
| Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più | | 75 |
| 42. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili | | 300 |
| 43. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri creditori | | 250 |
| 44. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'Ufficio ipotecario o in altri pubblici registri | | 250 |
| 45. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili | | 250 |
| 46. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge | | 250 |
| 47. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri | | 250 |
| 48. Per le ispezioni ipotecarie o per la richiesta di certificati ipotecari. | | 300 |
| 49. Per l'esame dei certificati ipotecari | | 250 |

50. Per le ispezioni catastali	L.	300
51. Per l'esame dei certificati catastali		250
Se le prestazioni di cui ai numeri 48, 49, 50 e 51, richiedono oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.		
52. Per ottenere la pubblicità di avvisi		250
53. Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi predetti dai creditori intervenienti nel processo		250
54. Per il deposito di somme		250
55. Per la domanda di vendita di immobile pignorato ove contenga la particolareggiata descrizione dell'immobile, l'indicazione del valore e la proposta delle modalità e condizioni di vendita		750
Quando per le prestazioni di cui sopra è occorso un rilevante lavoro, l'onorario può essere elevato fino al triplo.		
56. Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge		250
57. Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali		250
58. Per l'assistenza all'incanto		250
59. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) o di altra persona nominata o da nominare, se la somma ricavata dalla vendita immobiliare non supera:		
le lire 50.000		450
le lire 100.000		750
le lire 500.000		1.200
le lire 2.000.000		1.800
Se la somma supera le lire 2.000.000 l'onorario è di		3.000
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui al n. 58.		
60. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria		250
61. Per concorrere alla distribuzione del prezzo		250
62. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare, se la somma non supera le lire 50.000		300
Se la somma ricavata supera le lire 50.000 l'onorario è dovuto nella misura di cui al n. 59.		
63. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare:		
se la somma non supera le lire 50.000		750
se supera le lire 50.000 ma non le lire 100.000		1.200
se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000		2.150
se supera le lire 500.000 ma non le lire 2.000.000		4.500
se supera le lire 2.000.000		7.500
64. Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare		250
65. Per la discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare e immobiliare		250
66. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare		250
L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 62 e 63.		

67. Per l'assistenza all'adunanza dei creditori nella procedura fallimentare L. 250
 Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacanza.
68. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui dia luogo il processo medesimo, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo primo per le corrispondenti prestazioni.

IV. — *Procedimenti speciali.*

69. Nelle materie da trattarsi in Camera di Consiglio sono dovute al procuratore dal proprio cliente, per l'opera prestata dalla compilazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento . . . 1.500
70. Per i ricorsi e decreti di competenza del giudice tutelare 900
71. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali, disciplinati dal Codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi a cui diano luogo i procedimenti stessi sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti per le corrispondenti prestazioni.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti speciali e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui ai numeri 36 e 38.

V. — *Prestazioni del procuratore domiciliatario nei giudizi davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici.*

72. Al procuratore domiciliatario nel giudizio davanti alla Corte di cassazione o ad altri giudici sono dovute dal cliente, per l'opera prestata fino alla pronuncia della sentenza, qualunque sia il valore della causa 4.500

VI. — *Diritti di scritturazione e stampa.*

73. Per la scritturazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o notificarsi e per le copie di relazione dei consulenti tecnici, di verbali di prova e di altri documenti, oltre al rimborso delle spese, sono dovute, per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
- | | |
|---|-----|
| nel caso di scritturazione a mano | 50 |
| nel caso di impiego della dattilografia | 150 |
| nel caso di impiego della stampa | 250 |

Il Primo Presidente della Corte di appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione.